

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 23 gennaio 2007, n. 197

Conferma T.A.R. Veneto – I Sezione, n. 2228/2005

- 1) *L'inosservanza del principio di conservazione del materiale elettorale, ricavabile dagli artt. 54, 66 e 74 del T.U. 570/1960, di per sé non determina necessariamente l'invalidità delle operazioni elettorali tutte le volte in cui non risulti preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede elettorali.*
- 2) *Nel ricorso in appello, l'appellante non può limitarsi ad un mero richiamo per relationem ai motivi dedotti in primo grado, ma deve specificare le ragioni per le quali non ritiene condivisibili le considerazioni contenute nella sentenza impugnata o fornire argomentazioni incompatibili con le conclusioni raggiunte nella sentenza,*

Omissis

L'appello principale è infondato.

... è vero che, come sottolineato anche dai primi giudici, dall'esame degli articoli 54, 66 e 74 del t. u. n. 570 del 1960 è indubbiamente ricavabile un principio di conservazione del materiale elettorale sino alla definizione dell'eventuale contenzioso, nel senso che i competenti organi del Ministero dell'interno, prima di procedere alla distruzione delle schede elettorali, debbono accertarsi della pendenza (o dell'intervenuto esaurimento) di ricorsi elettorali, e ciò mediante una richiesta di informazioni da inviare o alla segreteria del Tar competente o all'Amministrazione comunale interessata, non è men vero che tale principio deve contemperarsi con altri principi che disciplinano la materia elettorale (e, segnatamente, quelli della strumentalità delle forme e/o della conservazione della volontà degli elettori) ovvero l'attività amministrativa in genere (in particolare quelli della conservazione degli atti giuridici, di ragionevolezza e di proporzionalità).

Ne consegue, pertanto, che l'inosservanza del principio - e quindi la distruzione delle schede elettorali mentre pende ricorso giurisdizionale - benché deprecabile, di per sé non determina necessariamente l'invalidità delle operazioni elettorali tutte le volte in cui, in concreto, come è avvenuto nel caso di specie, non risulti preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede elettorali; quando, cioè, risulti comunque possibile, ad esempio avvalendosi delle indicazioni ricavabili dai verbali delle operazioni di scrutinio, verificare la regolarità delle operazioni, tenuto anche conto del principio della conservazione degli effetti degli atti giuridici.

Nella specie il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che, indipendentemente dall'esperibilità della prova testimoniale, il carattere sufficientemente specifico dei motivi dedotti, avuto riguardo alla dettagliata descrizione delle irregolarità segnalate, al numero delle schede contestate e alle sezioni nelle quali si sarebbero consumate le violazioni riscontrate, unitamente alla produzione in giudizio dei verbali delle operazioni di scrutinio e alla allegazione di facsimili di schede elettorali corrispondenti alle risultanze dei verbali suddetti consentisse ugualmente di giungere, in maniera convincente, al rigetto della seconda censura del ricorso principale prescindendo, appunto, dall'impiego di strumenti di prova diversi da quelli ottenibili dagli atti e dai documenti del giudizio.

E, invero, lo stesso risalente orientamento richiamato dall'appellante afferma bensì la nullità delle elezioni in presenza di una mancata conservazione del materiale elettorale, ma solamente nel caso in cui "*l'inadempienza importi l'impossibilità di controllo sulle irregolarità delle operazioni*" (cfr. Cons. St., sez. V, 11 luglio 1959, n. 457).

Omissis

nel giudizio in materia elettorale il principio della specificità dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime (tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete), deve dirsi che in grado di appello, l'effetto devolutivo - che si produce nell'ambito del capo gravato della sentenza (cfr. Cons. St., sez. V, 26 giugno 2000, n. 3630) ovvero della frazione autonoma del contenuto imperativo di una sentenza idonea a determinare una situazione a sé stante di soccombenza - non esonera l'appellante dall'onere di specificare le ragioni per le quali ritiene non condivisibili le considerazioni contenute nella sentenza impugnata (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2003, n. 1880), o comunque di argomentare in maniera incompatibile con le conclusioni raggiunte nella sentenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2327).

Non può, pertanto, l'appellante limitarsi ad un mero richiamo *per relationem* ai motivi dedotti in primo grado, con la conseguenza che questo giudice di appello non può esaminare tali censure in quanto inammissibili per mancanza del requisito della specificità.

Omissis